Aiuto sociale alle Svizzere e agli Svizzeri all'estero (ASE) - Rientro in Svizzera

Informazioni per le cittadine e i cittadini svizzeri all'estero registrati presso una rappresentanza svizzera che non sono in grado di finanziare il proprio rientro definitivo in Svizzera con mezzi propri o con l'aiuto di terzi.

Che cosa posso richiedere?

- **Copertura delle spese di viaggio** verso la Svizzera con l'intenzione di stabilirvisi permanentemente. L'aiuto sociale **non** prende a carico il trasporto di animali domestici e dei beni domestici.

Di cosa occorre tenere conto?

- La **domanda di aiuto sociale della Confederazione** va presentata alla rappresentanza competente all'estero.
- Si applica il principio della **responsabilità individuale** della persona richiedente. L'aiuto sociale viene fornito **in via sussidiaria**, cioè solo se le spese di rientro non possono essere coperte mediante mezzi privati o tramite aiuti concessi dallo Stato di residenza.
- Vale la **libertà di stabilimento**, ossia il diritto di stabilirsi in qualsiasi località della Svizzera.
- Una volta rientrati, è **obbligatorio registrarsi** all'ufficio controllo abitanti del Comune di soggiorno e disiscriversi dal registro degli Svizzeri all'estero **entro i termini stabiliti**.
- Una volta rinunciato al domicilio all'estero, se non si ha ancora un domicilio in Svizzera, il **luogo di dimora è considerato luogo di domicilio**. La competenza per l'**assistenza in Svizzera** è regolamentata dalla legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno.
- Dopo il suo arrivo in Svizzera, la persona interessata dovrà **annunciarsi presso il servizio sociale competente**. Quest'ultimo esaminerà la sua situazione di bisogno nonché il suo eventuale diritto all'assistenza sociale in Svizzera. Al fine di consentire una valutazione completa della situazione, si raccomanda di munirsi di tutti i documenti ufficiali, degli estratti bancari, dei giustificativi relativi alla situazione finanziaria nonché, se del caso, della propria documentazione medica.
- Chi rientra in Svizzera deve stipulare un'assicurazione presso la **cassa malati** di sua scelta entro tre mesi dall'arrivo. Se l'affiliazione avviene entro il termine previsto, la copertura assicurativa ha effetto retroattivo alla data di presa di domicilio in Svizzera.

Cosa comprende il sostegno finanziario dell'ASE?

- I costi del viaggio mediante la **soluzione più adeguata ed economica**.
- In caso di comprovato stato di bisogno, le **prestazioni necessarie** possono essere finanziate dall'arrivo **in Svizzera** fino al momento in cui vengono presi i primi contatti con il servizio sociale competente.
- In primo luogo, **la persona interessata deve provvedere autonomamente a trovare un alloggio adeguato** in Svizzera. Qualora non vi siano altre possibilità di alloggio, in collaborazione con le autorità si cercherà una prima sistemazione di emergenza molto semplice. Tutte le altre richieste saranno trattate dal servizio sociale competente.
- Le prestazioni di aiuto sociale devono essere **rimborsate** quando non vi è più bisogno di assistenza ed è garantito un sostentamento adeguato.

Per maggiori informazioni :

- Contattare la rappresentanza competente all'estero
- Aiuto sociale alle Svizzere e agli Svizzeri all'estero (ASE)
- DFAE: Rimpatrio – www.dfae.admin.ch/it/
- Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE) – www.swisscommunity.org
- Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno